

Single Customer View (SCV) Istruzioni per le consorziate

La segnalazione della posizione aggregata per depositante da parte delle banche consorziate al FITD

Versione 1.2



Sommario

Il decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (2014/49/UE – DGSD), ha confermato la tutela dei depositanti fino a 100.000 euro e ridotto i tempi per il rimborso a 7 giorni lavorativi.

Per effettuare il rimborso nei tempi previsti dalla normativa, è necessario disporre della posizione aggregata per depositante (SCV) e di una procedura definita in modo dettagliato e chiaro, in cui siano pianificate in modo ordinato le attività dei vari soggetti coinvolti nell'attività di rimborso.

La tempestività delle azioni e la completezza delle informazioni sono elementi essenziali per minimizzare il rischio operativo a carico del Fondo, riconducibile al non rispetto della tempistica per il payout.

In base alle nuove norme, le banche consorziate, in caso di rimborso dei depositanti, devono essere in grado di produrre e rendere prontamente disponibile al Fondo un flusso informativo con le posizioni aggregate per depositante, in base alle Istruzioni fornite dal Fondo.

È, altresì, disposto che i sistemi di garanzia dei depositi possano richiedere tale flusso informativo alle banche, ogni qual volta sia necessario per l'effettuazione di prove di stress della propria capacità di effettuare le operazione di rimborso

L'invio della posizione aggregata per depositante, pertanto, non deve avvenire secondo una prestabilita frequenza. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo delle banche di inviare al Fondo la base contributiva con cadenza trimestrale, secondo l'attuale sistema delle scadenze definito dallo Statuto.

Le presenti Istruzioni operative hanno lo scopo di disciplinare, sulla base di regole standard e di un tracciato uniforme per tutte le consorziate, la segnalazione della SCV al FITD, che dovrà avvenire attraverso un sistema stabile di estrazione dei dati ed essere sempre sottoponibile a controlli per la verifica della conformità alle Istruzioni.



Indice

1.	La <i>Singl</i>	e Customer View	4
	1.1 Preme	essa	4
	1.2 La seg	nalazione al Fondo	5
2.		ni operative	
	2.1 La def	inizione di deposito	8
	2.2 Le esc	lusioni dalla garanzia	8
	2.3 Le reg	ole di aggregazione dei dati	9
	2.3.1	Depositi ammissibili	9
	2.3.2	Ente senza personalità giuridica	9
	2.3.3	Conti congiunti	9
	2.3.4	Impresa individuale	9
	2.3.5	Computo degli interessi	9
	2.3.6	Assegni circolari	10
	2.3.7	Depositi in pegno	10
	2.3.8	Grande impresa	10
	2.3.9	Fattispecie soggette a differimento del termine di rimborso	10
	2.3.10	Schema riepilogativo delle regole	17
	2.4 II traco	ciato standard del flusso informativo relativo alla SCV	18
	2.5 Trasfe	rimento dei file	18
	2.6 Annul	amento file SCV	18
	2.7 Annul	amento di cingole Istruzioni di nagamento	10



1. La Single Customer View (SCV)

1.1 Premessa

In base a quanto previsto dalla normativa, i tempi per il rimborso dei depositanti, nel limite dei 100.000 euro per depositante e per banca, si riducono da 20 a 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca consorziata¹.

Il rispetto del termine di rimborso implica un'ordinata e pianificata azione di tutti i soggetti coinvolti nel processo e, ove necessario, una pronta raccolta delle risorse presso le consorziate.

La normativa dispone che, su richiesta del sistema di garanzia dei depositanti, le banche consorziate trasmettano tempestivamente le informazioni su depositi e depositanti (art. 96-bis.2, comma 1 del TUB) necessarie ai fini del rimborso (art. 96-bis.4, comma 1 del TUB), classificando i depositi in modo da consentirne l'immediata identificazione.

Tale flusso informativo esprime la cosiddetta posizione aggregata per depositante, o *Single Customer View*.

Le presenti Istruzioni per le consorziate, corredate da specifiche tecniche, hanno lo scopo di disciplinare la modalità di produzione del flusso informativo contenente la posizione aggregata per depositante.

Le Istruzioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017.

_

¹ Ai sensi dell'art. 85 del TUB, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producono dalla data di insediamento degli organi liquidatori.




1.2 La segnalazione al Fondo

Le banche consorziate segnalano attualmente al FITD il totale dei Fondi Rimborsabili (FR), ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) dello Statuto del Fondo.

L'ammontare complessivo dei fondi rimborsabili (depositi protetti) della banca individua l'aggregato denominato Base Contributiva (BC) sul quale sono effettuati i calcoli per le quote di contribuzione ordinarie, straordinarie e aggiuntive (artt. 21-23 dello Statuto), nonché per le quote relative alle spese di funzionamento (art. 25 dello Statuto).

In virtù delle citate previsioni statutarie e dell'apposito Glossario, le consorziate segnalano al Fondo l'ammontare complessivo dei propri fondi rimborsabili con cadenza trimestrale, fornendo altresì il dato relativo alla raccolta complessiva e l'insieme delle esclusioni (Cfr. Figura 1).



Le Istruzioni per effettuare la segnalazione sono contenute nel "Manuale delle segnalazioni statutarie" e, per gli aspetti tecnici connessi all'interfaccia operativa per la produzione dei dati, nel "Manuale del WebSacc". Entrambi i documenti sono a disposizione delle banche consorziate sul sito web del Fondo e mantenuti costantemente aggiornati.

Con il recepimento della nuova direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, alla segnalazione dei fondi rimborsabili prodotta dalle consorziate si aggiunge obbligatoriamente la produzione della posizione aggregata per depositante.

Il totale delle posizioni aggregate non coincide necessariamente con il totale dei fondi rimborsabili, in quanto le Istruzioni per la produzione della SCV differiscono in taluni aspetti da quelle per la segnalazione dei fondi rimborsabili.

La SCV deve essere messa prontamente a disposizione del Fondo nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, ai fini del rimborso dei depositanti,



nonché in qualunque momento, nel corso dell'ordinaria gestione, su richiesta del Fondo. Tali flussi informativi sono caratterizzati da un medesimo tracciato e da un analogo contenuto informativo.

Le banche dovranno produrre la SCV, nel formato standard conforme alle Istruzioni, almeno trimestralmente in corrispondenza con le scadenze segnaletiche della base contributiva. L'invio al Fondo della SCV non deve, però, avere luogo con la stessa periodicità della BC, ma solo su richiesta.



2. Istruzioni operative

La segnalazione della SCV prevede:

- a) la determinazione della posizione aggregata per depositante, secondo regole standard;
- b) la produzione del flusso informativo, secondo un tracciato uniforme determinato dal FITD;
- c) l'invio al FITD dell'insieme delle posizioni aggregate per depositante, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Fondo.

Con riferimento, in particolare, alla segnalazione *in itinere*, non sono previsti una frequenza e dei termini di invio fissi. Il flusso informativo può essere richiesto dal Fondo in qualunque momento, ove necessario per l'effettuazione delle prove di stress² previste dalla normativa.

Il flusso informativo deve essere prodotto attraverso un sistema di estrazione dei dati stabile e sempre assoggettabile a controlli per la verifica della conformità alle Istruzioni.

La capacità delle consorziate di produrre, almeno trimestralmente, la SCV in conformità alle Istruzioni del Fondo deve essere accertata dalla funzione di *internal audit* della banca ogni anno, che ne dà evidenza in apposito rapporto da sottoporre al consiglio di amministrazione, secondo le consuete procedure di *audit*. Ove vengano accertate anomalie, copia del rapporto deve essere trasmessa al Fondo.

Una volta realizzato, il sistema di estrazione dei dati deve essere tenuto costantemente aggiornato dalle consorziate, sulla base dell'evoluzione della regolamentazione in materia e delle Istruzioni fornite dal FITD.

Ai fini delle segnalazioni relative alla base contributiva e alla SCV, il Fondo ha messo a disposizione delle consorziate un nuovo Glossario, comprendente le voci della matrice dei conti necessarie per la segnalazione, in linea con le previsioni dell'art. 96-bis.1 del TUB.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il rimborso dei depositanti avviene attraverso l'invio al Fondo della SCV entro 5 giorni dalla data di insediamento dei liquidatori (<u>primo invio</u>), comprensivo dei depositi protetti al netto delle fattispecie rimborsabili in una fase successiva e da un invio "a saldo",

-

² L'articolo 96-bis.3, comma 1, lettera b), del TUB dispone che i DGS effettuino prove di stress dei loro sistemi almeno ogni tre anni; le informazioni richieste a tal fine alle banche consorziate sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli stress test.



entro 2 mesi dalla data di insediamento dei liquidatori (<u>secondo invio</u>). Ulteriori invii intermedi o successivi al secondo possono essere previsti in caso di fattispecie specifiche (es. assegni circolari, saldi temporanei elevati).

2.1 La definizione di deposito

Ai fini dell'individuazione dei fondi rimborsabili, l'art. 96-bis.1 del TUB stabilisce che sono ammissibili (eligible) al rimborso i "crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili". Costituiscono depositi i certificati di deposito, purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie.

Da detto aggregato vanno dedotte le fattispecie soggettive e oggettive escluse dal rimborso.

Ogni banca consorziata al FITD è chiamata ad aggregare, per ciascun depositante, tutti gli strumenti oggetto di garanzia al medesimo intestati.

2.2 Le esclusioni dalla garanzia

Per quanto riguarda le esclusioni dalla garanzia, il TUB individua le seguenti fattispecie:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;



e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

2.3 Le regole di aggregazione dei dati

La determinazione della posizione aggregata per depositante richiede l'identificazione dei depositi ammissibili riconducibili al medesimo depositante e l'applicazione del livello di copertura di 100.000 euro.

L'insieme delle posizioni aggregate per depositante determina l'importo dei fondi rimborsabili della banca, con la relativa ripartizione per scaglioni di importo definita per la segnalazione della base contributiva.

Nell'aggregazione si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

2.3.1 Depositi ammissibili

È necessario che le banche contrassegnino i depositi per consentirne l'immediata identificazione (art. 96-bis.4 del TUB) ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo.

2.3.2 Ente senza personalità giuridica

I depositi di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante (art. 96-bis.1, comma 5, lett. a) del TUB).

2.3.3 Conti congiunti

L'ammontare del conto congiunto deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i cointestatari (art. 96-bis.1, comma 5, lett. b) del TUB).

2.3.4 Impresa individuale

La posizione aggregata per depositante deve tener conto nel cumulo anche delle giacenze su conti relativi a imprese individuali riferibili al medesimo depositante.

2.3.5 Computo degli interessi

Gli interessi maturati al momento dell'insediamento dei commissari liquidatori non devono confluire nel primo invio della posizione aggregata per depositante, ma vanno inclusi nel secondo invio, rispettando i formati dei tracciati standard.

Gli interessi devono essere computati in caso di rimborso dei depositanti e non vanno inseriti nelle segnalazioni periodiche della SCV.



2.3.6 Assegni circolari

Gli assegni circolari non devono confluire nel primo invio della posizione aggregata per depositante in caso di liquidazione né nelle segnalazioni periodiche.

In base al dettato normativo (art. 96-bis.1 del TUB), gli assegni circolari devono considerarsi ammissibili al rimborso chiunque sia il "portatore", che deve rivolgersi al liquidatore e così ottenere il rimborso del Fondo fino a 100.000 euro.

Il liquidatore, effettuati i controlli, in caso di esito positivo è tenuto a inviare al Fondo l'istruzione (singola) di pagamento per il rimborso dell'assegno circolare, rispettando il tracciato standard (nazionale o estero). Nel caso in cui il depositante abbia anche passività, invece, il rimborso dell'assegno circolare avviene nel secondo invio.

2.3.7 Depositi in pegno

In caso di produzioni periodiche della SCV, i depositi in pegno a favore della banca non devono confluire nella posizione aggregata per depositante, mentre devono confluire nelle produzioni periodiche della BC.

In caso di liquidazione coatta sono soggetti a valutazione ad hoc.

2.3.8 Grande impresa

Le banche sono tenute ad aggiungere un contrassegno laddove il deposito è riferibile a una grande impresa, ai fini dell'applicazione delle regole relative alla depositor preference di cui all'art. 91, comma 1-bis del TUB.

Al riguardo, in relazione alle classificazioni specificate nel D.M. del 18 aprile 2005³ "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", si richiede alla banca di porre un contrassegno in caso di grande impresa, che si caratterizza dal numero di dipendenti superiore a 250.

2.3.9 Fattispecie soggette a differimento del termine di rimborso

Ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 2 del TUB, il sistema di garanzia dei depositi può differire il termine di rimborso in taluni casi specifici.

Di seguito si riportano le fattispecie da non includere nel primo invio della SCV predisposta per il rimborso dei depositanti, poiché soggette a sospensione del rimborso e, ove necessario, ad accertamenti successivi.

-

³ Cfr. Raccomandazione della Commissione europea 2003/361.



a. <u>Incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso</u>

Il Fondo può differire il rimborso "se vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso".

In questo ambito rientrano il tema della compensazione, dei depositi delle banche, degli altri intermediari e degli enti pubblici "in nome e per conto proprio" e i depositi al portatore.

a.1) Compensazione (set-off)

L'art. 96-bis.1, comma 5, lettera c) del TUB, dispone che, nella determinazione dell'importo rimborsabile, "si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili".

Passività esigibili

Ai fini dell'applicazione della compensazione, la banca deve aggiungere un contrassegno laddove sia presente una <u>qualunque passività</u> riferibile al depositante e inserirne l'importo totale nel file di SCV.

Nella estrazione ("produzione") periodica della base contributiva e della SCV non si deve tener conto della compensazione delle passività esigibili. Pertanto, occorre includere nel calcolo tutte le posizioni indipendentemente dalla presenza del contrassegno delle passività in questione. Nel caso specifico dell'estrazione della SCV bisogna riportare, oltre al contrassegno, anche l'importo totale delle passività all'interno del tracciato.

In caso di liquidazione, invece, tutte le posizioni che presentano tale contrassegno sono escluse dal primo invio della SCV. Il liquidatore deve valutare tali posizioni singolarmente, per l'applicazione della compensazione in caso di passività esigibili alla data dell'indisponibilità dei depositi, per poi includerle nel secondo invio.

Inoltre, sempre in caso di liquidazione, <u>si dovranno escludere dal primo invio anche</u> <u>le posizioni che presentano eventuali interessi debitori</u>. Se non si dispone di tali informazioni alla data di calcolo, si dovranno considerare quelle alla fine del mese precedente.

In caso di passività cointestate è utilizzata la stessa regola applicata ai depositi (vedi paragrafo 2.3.3).

Tra le passività non vanno ricomprese quelle riferite ad attività (es. crediti) cedute e non cancellate (es. con operazioni di cartolarizzazione o *covered bond*).



Nel corso degli stress test può essere richiesto di produrre il file al netto oppure al lordo delle passività:

- 1. file lordo: tutti i depositanti, ivi compresi quelli con qualunque passività;
- 2. *file netto*: tutti i depositanti senza passività e quelli con unica passività riferita alle carte di credito.

Carte di credito

La banca deve aggiungere un contrassegno laddove siano presenti carte di credito.

In caso di liquidazione coatta, nel primo invio devono confluire tutte le posizioni sulle quali è presente solo il contrassegno riferito alle carte di credito. All'importo da rimborsare in 7 giorni deve essere sottratto il massimale della carta di credito (o la somma dei massimali in caso di più carte di credito), per poi effettuarne il saldo al secondo invio.

Se oltre alle carte di credito sono presenti anche altre passività, la posizione aggregata del depositante non confluisce nel file del primo invio, ma nel secondo.

In caso di produzioni periodiche della base contributiva e della SCV, non si richiede alcuna compensazione delle passività relative alle carte di credito.

Esempi:

1) Il depositante possiede un deposito di € 10.000 e una carta di credito con massimale di € 2.000.

Le istruzioni di pagamento includono le seguenti informazioni:

1° invio:

Passività Carte d		Importo passività	Fondi rimborsabili	Fondi oggetto	
		(massimale mensile)	(importo rimborso)	della tutela	
No	No Si 2.000		8.000	10.000	

2° invio:

viene verificato che la passività della carta di credito è di € 500; al depositante è rimborsata la parte non utilizzata del massimale

Passività	Carte di credito	Importo passività	Fondi rimborsabili (importo rimborso)	Fondi oggetto della tutela	
No	No Si 500		1.500	10.000	



Produzione periodica BC e SCV:

Passività	Carte di credito	Importo passività	Fondi rimborsabili (importo rimborso)	Fondi oggetto della tutela
No	Si	2.000	10.000	10.000

2) Il depositante possiede un deposito di € 10.000, una carta di credito con massimale di € 2.000 e un finanziamento di € 7.000

Le istruzioni di pagamento includono le seguenti informazioni:

<u>1° invio</u>: la posizione non confluisce nel file del primo invio

2° invio:

viene verificato che la passività reale della carta di credito è di € 500 e che una rata del finanziamento da € 500 è esigibile. Pertanto, alla passività di € 7.000 si aggiunge quella ulteriore di € 500. La parte esigibile è pari a € 1.000 e i fondi rimborsabili sono dati dalla differenza di € 10.000 meno € 1.000.

Passività	credito Importo passività		Fondi rimborsabili (importo rimborso)	Fondi oggetto della tutela
Si	Si Si 7.500		9.000	10.000

Produzione periodica BC e SCV:

Passività Carte di credito		Importo passività	Fondi rimborsabili (importo rimborso)	Fondi oggetto della tutela	
Si	Si Si 9.000		10.000	10.000	

a.2) Depositi delle banche, degli altri intermediari e degli enti pubblici "in nome e per conto proprio" ai sensi dell'art.96-bis.1, comma 2, lett.a) del Testo Unico Bancario

La nuova disciplina estende il novero degli enti cui la previsione è applicabile, rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva 2014/49/UE che si riferisce solo alle banche. Pertanto, sono da considerarsi oggetto di tutela i depositi effettuati dai soggetti citati dalla norma in nome proprio ma per conto di un depositante





ammissibile alla garanzia. Ciò rileva nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, nell'ambito della quale tali fattispecie saranno comunque oggetto di: i) differimento del rimborso ai fini dell'identificazione degli aventi diritto e ii) valutazione specifica da parte del commissario liquidatore.

In caso di produzioni periodiche della base contributiva e SCV, sono trattati come fattispecie escluse dalla tutela.

a.3) Depositi al portatore

Ai sensi della nuova disciplina, ai fini della tutela, tutti i depositi devono essere identificati, ivi inclusi i depositi al portatore.

I depositi al portatore emessi prima della nuova regolamentazione, per i quali la banca non abbia ancora provveduto all'identificazione dei titolari, sono oggetto di differimento del rimborso.

b. Conti dormienti

Ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 2, lettera c) del TUB, il Fondo può differire il rimborso "se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo".

Ai fini dell'identificazione dei conti dormienti, la banca è tenuta ad apporre un contrassegno, indipendentemente dal loro importo.

L' importo dei costi amministrativi, al di sotto del quale il deposito dormiente non è rimborsato, è stabilito in 100 euro⁴.

Nell'eventualità in cui il depositante abbia un conto dormiente e anche un conto attivo, non bisogna apporre il contrassegno in questione. La posizione aggregata terrà conto, pertanto, di entrambi i depositi.

Saldi temporanei elevati (temporary high balances - THB)

Ai sensi dell'art. 96-bis.1, comma 4) del TUB, per saldi temporanei elevati si intendono i depositi di persone fisiche cui è accordata una tutela oltre i 100.000 euro per un periodo di 9 mesi successivi al loro accredito o al momento in cui diventano disponibili, qualora relativi a specifiche fattispecie⁵.

⁵ Tale disposizione si applica ai "depositi di persone fisiche aventi a oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) il



⁴ Cfr D.P.R. n.116 del 22 giugno 2007 in materia di depositi dormienti.



Non si richiede l'apposizione del contrassegno per i THB. Pertanto, non sono inclusi nel primo invio della posizione aggregata per depositante in caso di liquidazione o nelle segnalazioni periodiche.

Ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 2, lett. d) del TUB, il rimborso dei THB, per la parte eccedente i 100.000 euro, è soggetto a differimento ed è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

I commissari liquidatori, ricevuta la richiesta da parte del depositante, effettuano l'istruttoria e trasmettono la proposta, unitamente alla relativa documentazione, al Fondo per le decisioni. Il Fondo informa il depositante dell'esito dell'istruttoria e della decisione assunta e provvede al rimborso decorsi 15 giorni dalla comunicazione.

In ogni caso, qualora il depositante abbia anche passività, il rimborso del THB non può avvenire prima che sia stato effettuato il secondo invio della SCV.

d. Succursali comunitarie

Nel caso in cui la banca abbia succursali in un altro paese dell'Unione europea⁶, è necessario predisporre un tracciato specifico.

Secondo l'art. 96-quater.2 del TUB, il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è effettuato dal Fondo per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine, sulla base delle istruzioni fornite dal medesimo e dopo che questi ha messo a disposizione del Fondo le risorse necessarie.

L'art. 96-bis.2, comma 2, lett. e) del TUB, dispone che il termine di 7 giorni lavorativi per il rimborso dei depositanti decorra, in tal caso, dalla data in cui il sistema di garanzia italiano ha ricevuto dal DGS del paese di origine le risorse necessarie a provvedervi.

Le norme sulla cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositi, introdotte dalla DGSD e recepite in Italia, implicano che il rimborso dei depositanti delle succursali di banche italiane in paesi comunitari avvenga, in modo analogo, attraverso il sistema di garanzia del paese ospitante.

I tracciati, le comunicazioni e i trasferimenti di file tra i vari *DGS* sono basati su standard tecnici specifici, ricompresi nel *framework* di cooperazione internazionale definito dall'*EFDI* (*European Forum of Deposit Insurers*).

pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione".

⁶I 28 paesi membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.



La banca, per la costruzione del tracciato estero, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- nel caso in cui il depositante abbia più conti in diversi Stati, il rimborso deve avvenire nello Stato di residenza e la posizione aggregata deve confluire nel tracciato corrispondente (nazionale o estero);
- nel caso in cui il depositante abbia più conti in diversi Stati e la residenza in un ulteriore Stato, il rimborso deve avvenire in Italia, facendo confluire la posizione aggregata nel tracciato nazionale;
- la valuta di rimborso è l'euro;
- il file del tracciato estero è unico. Nel caso in cui siano coinvolti sistemi di garanzia di più Stati, il Fondo provvede alla suddivisione del tracciato in tanti file quanti sono gli Stati coinvolti;
- i depositi delle succursali stabilite in Paesi extracomunitari non confluiscono nella posizione aggregata per depositante.



2.3.10 Schema riepilogativo delle regole

	Segnalazione periodica della BC (trimestrale)	Produzione periodica della SCV (trimestrale)	SCV primo invio	SCV secondo invio
	Segnalazione BC		Liquidazione	
Depositi ammissibili	Si	Si	Si	Si
Ente senza personalità giuridica	Si	Si	Si	Si
Conti congiunti	Si	Si	Si	Si
Impresa individuale	Si	Si	Si	Si
Computo degli interessi	Si	No	No	Si
Assegni circolari	Si	No	No	Si/No ⁽¹⁾
Depositi in pegno	Si	No	No	Si/No ⁽²⁾
Grande impresa	Si	Si	Si	Si
Compensazione	No	No	No	Si
Posizioni con qualunque passività (eccetto carte di credito)	Si	Si	No	Si
Posizioni con passività relative a carte di credito	Si	Si	Si/No ⁽³⁾	Si
Depositi in nome e per conto proprio	No	No	No	No ⁽⁴⁾
Conti dormienti	Si ⁽⁵⁾	Si ⁽⁵⁾	Si ⁽⁵⁾	Si ⁽⁵⁾
Saldi temporanei elevati (THB)	No	No	No	Si/No ⁽⁶⁾
Succursali comunitarie (se presenti)	Si	Si	Si ⁽⁷⁾	Si ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Il rimborso avviene solo a seguito della richiesta del depositante e il dato può essere inviato al Fondo singolarmente oppure confluire nel secondo invio.



⁽²⁾ Il rimborso avviene solo dopo una valutazione ad hoc da parte del liquidatore.

⁽³⁾ La posizione è inclusa se presente solo la passività relativa a carte di credito ed è esclusa se abbinata ad altri tipi di passività.

Sono rimborsabili solo i depositi dei soggetti di cui all'art. 96-bis.1, comma 2, lett. a) del TUB, effettuati per conto di soggetti aventi diritto al rimborso.

⁽⁵⁾ Se superiori alla soglia dei 100 euro.

⁽⁶⁾ Il rimborso del THB avviene a seguito della richiesta del depositante e accertata dal liquidatore. Il dato può essere inviato al Fondo singolarmente o può confluire nel secondo invio.

⁽⁷⁾ Il termine del rimborso è differito.



2.4 Il tracciato standard del flusso informativo relativo alla SCV

Ai fini della piena funzionalità del sistema, in coerenza con il dettato normativo, le banche consorziate sono chiamate a standardizzare la produzione della posizione aggregata per depositante, in conformità alle istruzioni fornite dal Fondo.

Al riguardo, in base alle esigenze emerse, sono stati definiti due tracciati contenenti una serie di informazioni atte a soddisfare la procedura di rimborso.

Il primo tracciato viene utilizzato per rimborsare i depositanti con conti presso filiali nazionali, mentre il secondo tracciato viene utilizzato per il rimborso dei depositanti presso le filiali in un altro paese comunitario.

In entrambi i casi, i tracciati rappresentano Istruzioni di pagamento.

Inoltre, relativamente al tracciato nazionale, ogni file può contenere **un massimo di 100.000 Istruzioni di pagamento**; nell'eventualità che si superi il limite massimo, sarà necessario generare più file.

Nel caso della segnalazione *in itinere*, su richiesta del Fondo, i dati personali devono essere oscurati, fatta eccezione per la matricola del beneficiario. Nello specifico, ciascuna banca consorziata deve essere in grado di produrre un file secondo quanto specificato in Appendice.

2.5 Trasferimento dei file

Il liquidatore è tenuto a inviare al Fondo i file delle Istruzioni di pagamento tramite protocollo SFTP (SSH File Transfer Protocol).

Il collegamento al *server* del Fondo può avvenire attraverso un programma *client* di trasmissione file SFTP.

Per l'accesso al *server* è necessario che il liquidatore invii al Fondo un messaggio di posta elettronica (preferibilmente certificata) contenente l'indirizzo IP del computer di invio dei file e che il Fondo invii al liquidatore, con lo stesso mezzo, le credenziali di accesso (se non già in suo possesso).

I file accettati sono quelli con estensione .TXT e .CSV .

2.6 Annullamento file SCV

Il liquidatore può richiedere l'annullamento di un file SCV già consegnato al Fondo, se la banca tesoriera non ha già messo in circolarità le disposizioni di pagamento.



Il liquidatore deve inviare tempestivamente la richiesta tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), specificando il "titolo del flusso" contenuto nel file SCV o il nome del file da annullare.

2.7 Annullamento di singole Istruzioni di pagamento

Il liquidatore può richiedere l'annullamento di alcune disposizioni di pagamento contenute nel file di SCV inviando al Fondo, tramite PEC, la lista dei "Codici univoci di pagamento".

Il buon esito dell'annullamento dipende dalla tempestività della richiesta del liquidatore.